



PROVINCIA DI COMO
Settore Viabilità
Servizio Manutenzione Strade

2 SCHEMA DI CONTRATTO E
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

DEI SERVIZI DI VIABILITA' INVERNALE
LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE

PERIODO OTTOBRE 2013/MAGGIO 2014

ART. 1

Oggetto dell'Appalto e requisiti tecnico – organizzativi ed economico - finanziari

Il presente schema di contratto e capitolato speciale d'appalto comprende le prescrizioni tecniche e normative per l'appalto dei servizi di viabilità invernale riferito alle strade provinciali ed ex statali trasferite al demanio provinciale, o tronchi delle stesse.

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione di tutte le prestazioni e forniture occorrenti per mantenere percorribili, nonché sgombre da neve e/o ghiaccio, le strade appartenenti al demanio provinciale durante il periodo invernale (1 ottobre — 15 maggio), come meglio specificato nel successivo art. 3 – L'appalto è suddiviso in 65 lotti/tronchi come indicato nell'allegata tabella e per gli importi specificati (allegato 5).

Trattandosi di appalto di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.lgs 163/2006.

All'appalto sono ammesse - le imprese in possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 163/2006:

- 1) Possesso di attrezzatura tecnica adeguata, come richiesta nel bando di gara,
- 2) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto (art. 39 comma 1 D.lgs 163/06).
- 3) Regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali,
- 4) Regolarità nei confronti della normativa per il diritto al lavoro;
- 5) La sede operativa della ditta appaltatrice, non dovrà distare oltre 7 chilometri dal tronco di strada oggetto di gara d'appalto, in quanto si tratta di un servizio di pronto intervento, pertanto distanze superiori non permetterebbero interventi immediati volti alla salvaguardia della sicurezza stradale,
- 6) La ditta appaltatrice non potrà effettuare il servizio in più di tre tronchi, così come individuati nella tabella allegata al bando di gara;
- 7) La ditta appaltatrice dovrà allegare all'atto dell'offerta fotocopia del libretto di circolazione con omologazione del mezzo+lama sgombraneve (omologazione univoca);
- 8) La ditta appaltatrice dovrà allegare all'atto dell'offerta fotocopia del certificato di origine dell'attrezzatura per lo spargimento di cloruri;
- 9) La ditta appaltatrice, qualora partecipasse a gare di più tronchi, dovrà allegare per ogni tronco il libretto di circolazione con omologazione univoca di cui al precedente punto 7; per ogni tronco dovrà essere allegata l'omologazione di un mezzo immediatamente disponibile per l'espletamento del servizio su quel tronco. Non possono essere allegati omologazioni di uno stesso mezzo su più tronchi.

ART. 2

Ammontare dell'appalto del servizio

L'importo della progettazione del servizio è di euro 850.000,00 (iva compresa).

Il contratto di Appalto di cui al presente progetto viene stipulato a misura mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

ART. 3

Descrizione sommaria delle prestazioni e delle forniture

Le prestazioni, le forniture ed i servizi che sono oggetto dell'appalto, possono riassumersi come appresso indicato, salvo quelle speciali prescrizioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dal personale dell'Amministrazione:

- sgombero di neve dalle carreggiate e dalle banchine stradali eseguito con lame e turbine montate su veicoli di idonea potenza;
- spargimento di cloruri, graniglie e sabbie sulle carreggiate stradali, per evitare la formazione di ghiaccio, mediante l'utilizzo di spargisale con diffusore ad una altezza da terra non superiore a 50 cm;
- carico e scarico di automezzi di cloruri, inerti e materiali vari connessi con il servizio di viabilità invernale;
- sgombero delle carreggiate stradali da frane e/o valanghe;
- lavori accessori connessi con gli interventi di viabilità invernale;
- fornitura di cloruri e/o materiali connessi con il servizio di viabilità invernale;
- la custodia ed il mantenimento in efficienza dei dispositivi di localizzazione satellitari forniti dalla Provincia di Como.

ART. 4

Esecuzione dei servizi

La Ditta assegnataria e/o aggiudicataria s'impegna ad eseguire gli interventi indicati al precedente art. 3 lungo le strade o tronchi di esse. In ogni caso, per esigenze connesse con cause di urgenza, ad insindacabile giudizio e su richiesta dell'amministrazione, i medesimi interventi dovranno essere svolti anche su strade o tronchi di esse, limitrofi a quelli contemplati nella lettera d'invito. Il pagamento delle relative prestazioni sarà effettuato alle medesime condizioni applicate per il contratto principale.

Allo stesso modo la Ditta assegnataria e/o aggiudicataria del servizio nulla può eccepire se per esigenze connesse con cause di urgenza, ad insindacabile giudizio e su richiesta dell'Amministrazione, saranno fatte intervenire altre Ditte a supporto di quella aggiudicataria per l'espletamento di servizi connessi con il presente appalto.

ART. 5

Documenti che fanno parte del contratto

Formano parte integrante del contratto questo Capitolato Speciale d'appalto e l'Elenco dei Prezzi Unitari.

ART. 6

Servizi eventuali non previsti

Per l'esecuzione dei servizi, prestazioni e lavori accessori non previsti e per i quali non si abbiano, nell'Elenco di cui all'art. 19, i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme di cui all'art.163 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 utilizzando quale prezzario di riferimento quello della manutenzione ordinaria del tronco di strada oggetto dell'appalto vigente, ovvero, a scelta dell'Amministrazione, si procederà in economia con mezzi d'opera e provviste fornite dall'Impresa a norma dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163.

ART. 7 **Subappalto e cottimo**

Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
-
- che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti descritti al seguente punto;
- che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla vigente normativa e indicati nel bando di gara;
- che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere l'importo dei lavori eseguiti al soggetto aggiudicatario che provvederà a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le offerte affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, la stazione appaltante richiederà agli Enti competenti o paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, documento unico di regolarità contributiva (si precisa che ai sensi dell'art. 15 della Legge 12/11/2011 n° 183 così come specificata dalla Direttiva Ministeriale n° 14 del 22/12/2011, questa Amministrazione non può richiedere alle imprese né accettare i certificati sopra indicati, in quanto gli stessi sono validi e utilizzabili unicamente nei rapporti tra privati).

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, **rilasciano il documento unico di regolarità contributiva** comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato ai lavori ai sensi dell'art. 1, commi 1173 e 1174 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti in cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti alla metà.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

Ai fini del presente Schema è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali come individuate nel regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 8

Consegna dei servizi

L'Impresa s'impegna ad attivare il servizio immediatamente dopo l'aggiudicazione, anche in attesa di perfezionare il relativo contratto, e comunque durante i periodi invernali dal 1 ottobre 2013 al 15 maggio 2014.

ART. 9

Svolgimento delle prestazioni

Tutti i servizi, oggetto dell'appalto, devono essere svolti con tempestività, seguendo con attenzione l'evolversi dei fenomeni meteorologici, avviando le operazioni di sgombero non appena inizi a nevicare e le operazioni di spargimento di cloruri ed inerti non appena le condizioni termigrometriche lo richiedono; salvo diversa disposizione ricevuta nel frattempo dal personale che rappresenta la Provincia di Como.

I lavori si devono svolgere secondo le disposizioni del personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza. In assenza di tale personale sul posto, la ditta deve comunque procedere, attivandosi quando le condizioni climatiche lo richiedono.

Nel caso in cui l'appaltatore non fosse contattato dal personale responsabile della Provincia di Como, avendo riscontrato fenomeni meteorologici che richiedano il tempestivo intervento, lo stesso in piena autonomia dovrà intervenire ed espletare tutte le operazioni necessarie alla finalità del presente contratto di appalto.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato intervento entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine d'esecuzione dei servizi nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle condizioni meteorologiche, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 10

Ordini dell'Amministrazione

Data la particolare natura del servizio da svolgere, gli ordini di servizio dell'Amministrazione possono essere trasmessi all'appaltatore mediante telegramma, telefax, lettera raccomandata

con A.R., PEC oltre che, tramite propri rappresentanti, per via telefonica o verbale.

Prima dell'avvio del servizio stesso l'Amministrazione comunicherà ad ogni impresa assegnataria e/o aggiudicataria i nominativi ed i recapiti, anche telefonici, dei propri rappresentanti da cui ricevere disposizioni in merito.

Tale servizio verrà svolto dal personale della Provincia solo nell'ambito dell'orario di lavoro.

L'impresa si impegna a svolgere il servizio, in mancanza del personale provinciale, in piena autonomia e responsabilità.

ART. 11
Personale dell'Impresa
Disciplina nell'espletamento del servizio
Prevenzione infortuni

L'appaltatore è obbligato ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'osservanza delle norme di Legge circa la prevenzione infortuni è estesa alle prescrizioni che potranno intervenire in corso d'appalto.

La presenza di estranei ai lavori non è ammessa sui mezzi impiegati; della disciplina e della sicurezza del servizio è responsabile l'appaltatore.

E' obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, non che evitare danni a beni pubblici e privati. Inoltre deve esigere l'impiego delle attrezzature antinfortunistiche per i propri dipendenti, ricadendo ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni sull'Impresa stessa, sollevando da ogni responsabilità la Provincia di Como oltre ed il personale preposto alla sorveglianza nell'esecuzione dei servizi.

Tali direttive valgono anche per eventuali imprese subappaltatrici impegnate nel servizio.

INDICAZIONI CIRCA LO SPANDIMENTO DI MATERIALI ANTIGHIACCIO

L'appaltatore dovrà fornire in qualunque ora del giorno e della notte gli autocarri e gli altri mezzi occorrenti alla salatura della strada, con il rispettivo autista.

E' a carico dell'appaltatore il noleggio e/o acquisto di tutti gli automezzi e le attrezzature necessarie allo spandimento dei materiali antighiaccio e per lo sgombero della neve;

E' a carico dell'appaltatore il montaggio e smontaggio dei mezzi spargi sale e delle lame spartineve;

il carico del sale sugli automezzi è computato a parte, nelle modalità previste dall'art. 17 comma 3 di questo capitolato speciale d'appalto;

La quantità di sale al metro quadrato, per intervento preventivo ordinario di salatura deve essere compresa tra i 10/15 grammi mq (salatura preventiva nel caso di possibili formazioni di ghiaccio);

La quantità di sale al metro quadrato, per intervento preventivo alla nevicata o per scioglimento

di sottili strati di neve o di ghiaccio, dovrà essere compresa tra i 20/30 grammi mq.

ART. 12

Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione del servizio

L'Impresa, prima dell'attivazione del servizio deve nominare un referente unico suo e dell'eventuale ditta subappaltatrice. Tali rappresentanti devono avere titolo di delega idonei a ricevere e sottoscrivere ordini che potranno essergli impartiti durante le operazioni di viabilità invernale.

Resta prescritto che, al fine di far fronte ad interventi tempestivi anche nei casi di emergenza, il rappresentante dell'impresa è obbligato a permanere nell'ambito della zona di espletamento del servizio per ricevere senza ritardo le disposizioni della provincia di Como e che a dette disposizioni ottemperino con la massima immediatezza e con la più diligente cura.

Il nominativo ed il recapito, anche telefonico, di tale rappresentante deve essere comunicato al momento dell'aggiudicazione del servizio.

ART. 13

Tempo utile per l'esecuzione dei servizi **Penalità per ritardi**

Il tempo contrattuale di svolgimento dei servizi è fissato dall' **1 ottobre 2013 al 15 maggio 2014**. Durante i periodi invernali (1° ottobre — 15 maggio), la Ditta assegnataria e/o aggiudicataria, deve essere sempre pronta ad intervenire, con immediatezza, non appena le condizioni meteorologiche sulla zona lo richiedano salvo diverse disposizioni da parte del personale addetto della Provincia di Como. Gli interventi contemplati nel servizio devono essere svolti qualunque sia il giorno; sia esso feriale che festivo, il periodo della giornata, sia in ore diurne che notturne.

Per determinati interventi (disgaggio o sgombero di materiali e in genere per qualsiasi lavoro che interessi incolumità della circolazione e la sicurezza del corpo stradale e comunque richieda di essere eseguito entro un dato periodo di tempo e con urgenza) l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio, fissare, un congruo tempo utile sia per intervenire sul luogo interessato che per eseguire gli interventi stessi.

In caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione di servizi sopra descritti (ordinari o urgenti), entro il termine assegnato dall'Amministrazione, verrà applicata una penale pecuniaria di € 50,00 (euro cinquanta) per ogni ora di ritardo sull'inizio delle operazioni o su un termine prefissato; salvo la rivalsa di maggiori danni che risultassero per non aver ottemperato all'ordine dell'Amministrazione.

ART. 14

Contabilità dei servizi

Le prestazioni e le forniture oggetto del presente appalto vengono annotate, man mano che vengono espletate e comunque giornalmente, su un bollettario redatto dall'appaltatore o dal

suo rappresentante.

Copia di ogni bolletta sarà consegnata all'Ufficio Tecnico provinciale, con cadenza settimanale tutti i lunedì mattina.

La prestazione che potrà essere ammessa alla liquidazione, è solamente quella supportata e comprovata dai tracciati rilevati dai dispositivi di localizzazione satellitari.

Periodicamente e su richiesta dell'Ufficio (entro il 31 dicembre per il primo periodo ed entro il 15 maggio per il secondo periodo), la Ditta provvede ad emettere la relativa fattura solamente dopo l'accettazione della contabilità da parte del direttore del servizio.

La fattura potrà essere richiesta dalla stazione appaltante solamente dopo l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

La liquidazione della fattura, costituisce certificazione di regolare esecuzione della prestazione cui si riferisce.

GESTIONE E USO DI APPARECCHIATURE GPS PER IL CONTROLLO DELLA VIABILITA' INVERNALE

In merito all'uso del GPS che sarà dato in comodato alle imprese preposte allo sgombero della neve ed alla spargitura di cloruri per la prevenzione del gelo/ghiaccio, vengono espresse alcune precisazioni atte all'ottimizzazione dell'uso dell'apparecchio ed alla possibilità del controllo delle tracce in maniera bilaterale.

L'apparecchio sarà dotato di interruttore di accensione o spegnimento ben visibile o altro accessorio simile in modo che l'utilizzatore possa attivarlo nel momento in cui presta servizio per la Provincia e disattivarlo alla cessazione del servizio, affinché possa continuare il suo operato in altri ambiti evitando inopportune tracciature GPS.

L'apparecchio sarà alimentato da apposito spinotto con un sensore che ne certifichi il collegamento e l'alimentazione con il mezzo in uso.

Il report del servizio sarà visibile sia dalla Provincia che dall'operatore nelle tempistiche previste per il controllo dell'attività nelle modalità richiamate ai punti precedenti.

Ogni impresa sarà dotata di password personale necessaria per accedere al sito messo a disposizione dal fornitore delle apparecchiature di localizzazione satellitare.

ART. 15 **Garanzie**

L'impresa segnataria e/o aggiudicataria dovrà versare prima della stipula del contratto una cauzione pari al 10% dell'importo del contratto. La durata della cauzione deve coprire il periodo compreso fra il **1 ottobre 2013 ed il 30 settembre 2014**, data questa entro la quale deve essere approvata la contabilità finale dei servizi appaltati

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più sull'appaltatore rispetto

alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La rifusione dei danni provocati alle proprietà pubbliche e/o private, sia a veicoli che persone in transito, dai mezzi e dal personale dell'impresa durante l'espletamento dei servizi di viabilità invernale, sono a carico della stessa impresa aggiudicataria del servizio. Per tale motivo in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore deve dimostrare il possesso delle prescritte assicurazioni di responsabilità civile per l'espletamento del servizio che è chiamato a svolgere. In ogni caso restano a carico dell'impresa esecutrice del servizio anche i danni che superano il valore del massimale coperto da assicurazione, sollevando in questo modo la Provincia di Como ed il personale da essa dipendente da qualsiasi azione di rivalsa da parte di terzi.

ART. 16

Oneri e obblighi diversi a carico dell'impresa

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto sono a carico dell'Impresa appaltatrice dei servizi.

L'impresa appaltatrice si obbliga al rispetto delle seguenti disposizioni di tipo tecnico-organizzativo:

1. far pervenire alla Provincia di Como fotocopia della carta di circolazione del veicolo messo a disposizione per l'espletamento del servizio di viabilità invernale, con riportata la apposita annotazione della M.C.T.C. che lo renda idoneo a circolare durante l'esecuzione dei lavori;
2. a mantenere sempre, durante i periodi di espletamento del servizio (1 ottobre — 15 maggio) i mezzi e le attrezzature in perfetta efficienza di funzionamento con applicati e i dispositivi di attacco delle lame e delle turbine. In tali periodi i mezzi potranno anche essere utilizzati per altri servizi, ma devono comunque essere pronti ad operare a semplice richiesta dell'Amministrazione e comunque in caso di necessità;
3. a prestare le garanzie finanziarie richieste all'art. 15 del presente schema di contratto;
4. a mettere a disposizione, in caso di eventi meteorologici eccezionali (nevicata o gelate) che dovessero prolungarsi oltre le otto ore continue, personale sostitutivo per la conduzione dei mezzi con cui realizzare il servizio senza interruzioni, che non siano quelle relative al rifornimento di carburanti e lubrificanti ed il cambio dell'equipaggio;
5. ad utilizzare per i lavori in economia personale idoneo e dotato dei necessari mezzi ed attrezzi, anche relativamente alle norme antinfortunistiche;

6. ad installare, a propria cura e spesa (compreso l'eventuale adeguamento impiantistico del mezzo ricevente e l'acquisto e predisposizione di adattatori necessari all'installazione), dispositivi di localizzazione satellitare (GPS), atti al rilevamento delle operazioni di sgombero neve e salatura strade. Tali dispositivi, noleggiati dalla Provincia di Como, con contratto annuale e forniti dalla ditta appaltatrice, dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e riconsegnati al termine dell'appalto o su richiesta della stazione appaltante. In caso di rotture o danneggiamenti, sarà imputata alla impresa appaltatrice, la riparazione o la sostituzione (già valutata in € 500,00 oltre IVA) dell'apparecchiatura;
7. **ad attivare il dispositivo di localizzazione satellitare (GPS) all'inizio dell'espletamento dell'attività di sgombero neve e/o salatura strada avendo l'accortezza di mantenerlo in attività fino alla cessazione delle operazioni, comunicando che si procederà alla contabilizzazione solo delle ore certificate dai report giornalieri o settimanali rilevati dai GPS sui tronchi assegnati o su disposizioni da parte del personale della provincia di Como nelle modalità previste dall'articolo 4 di questo capitolato speciale d'appalto;**
8. ad adeguare, alle normative vigenti (Leggi sulla sicurezza e salute sul lavoro n° 123 del 03.08.2007 — DL 81/08 - UNI EN 13021/2009) le attrezzature per lo sgombero neve da utilizzarsi lungo le Strade Provinciali, secondo le indicazioni di seguito riportate;
9. a recapitare entro il 30 maggio 2014, presso i magazzini provinciali individuati dal personale del servizio manutenzione strade, la parte residuale dei cloruri forniti e non utilizzati durante la stagione invernale.

Corpo lama spartineve:

Le lame spartineve devono essere munite di sistema di assorbimento dell'urto in caso di ostacolo sulla carreggiata.

La sicurezza in caso d'urto può essere ottenuta attraverso dispositivi sia meccanici che idraulici ma comunque sempre chiusi da protezioni che, in caso di rottura del sistema antiurto, impediscano la collisione con l'operatore. E' di fondamentale importanza che, una volta posti in essere tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza, sia possibile "oltrepassare" un ostacolo di 50 mm di altezza ad una velocità di 40 km/h.

Le lame devono essere munite di appositi cartelli e/o adesivi di ammonimento e di segnalazione, in particolare:

- adesivi a strisce bianche e rosse rifrangenti applicati sulle parti più esterne dello spartineve, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore.
- adesivi quadrati (200x200 mm) con freccia rifrangente bianca e rossa, montati nella parte posteriore dello spartineve, orientati in modo che gli automezzi che sorraggiungano dal senso di marcia del trattore, possano essere direzionati al sorpasso, in piena sicurezza.
- adesivi di PERICOLO SCHIACCIAMENTO su entrambi i lati dello spartineve.
- adesivo di SOSTA VIETATA NEL RAGGIO D'AZIONE DELLO SPARTINEVE (5metri / 10 metri), su entrambi i lati.
- adesivo LEGGERE MANUALE USO E MANUTENZIONE.
- adesivo CONTROLLARE FREQUENTEMENTE IL SERRAGGIO DELLA BULLONERIA

Bandiere e luci:

BANDIERE DI SEGNALAZIONE RIFRANGENTI ROSSE E BIANCHE dovranno essere montate su entrambi i lati dello spartineve
LUCI INGOMBRO A LED BIANCO E ROSSO dovranno essere montate su entrambi i lati dello spartineve

Matricola:

Sullo spartineve deve essere presente una targhetta con matricola di identificazione riportante i dati dell'attrezzatura

Manuali:

Lo spartineve deve avere a corredo un MANUALE USO E MANUTENZIONE PER L'OPERATORE e CATALOGO RICAMBI.

ART. 17

Oneri e obblighi diversi a carico dell'Amministrazione

La provincia di Como s'impegna al rispetto delle seguenti procedure tecnico-amministrative:

1. fornire i cloruri ed altri materiali necessari all'espletamento dei servizi per ogni strada o tronco di essa, qualora non vengano richiesti alla ditta appaltatrice;
2. fornire all'impresa
- 3.
4. aggiudicataria dell'appalto, i dispositivi di localizzazione satellitare (GPS) e le password di accesso al servizio di consultazione dei dati;
5. riconoscere all'impresa assegnataria, un corrispettivo forfettario giornaliero di Euro 60,00 (sessanta), per il carico e lo scarico dei cloruri nel salatore quando si eseguono le operazioni di salatura;
6. corrispondere all'impresa aggiudicataria un corrispettivo pari ad ore 3 (tariffa art. 9 elenco prezzi unitari € 40,00) per lo scarico completo di un autoarticolato trasportante cloruri.

ART. 18

Norme varie

Provvedimenti conseguenti allo svolgimento del servizio

L'Impresa non può provvedere alla chiusura di una strada di propria iniziativa, se non debitamente autorizzata.

Durante lo svolgimento dei servizi di viabilità invernale non devono essere lasciati macchine o attrezzi che ingombrino i passaggi sia veicolari che pedonali.

Prescrizioni per lo smaltimento dei materiali di risulta.

Tutti i materiali di risulta e scarto derivanti dall'esecuzione dell'appalto non riutilizzabili nel processo produttivo e per i quali l'Amministrazione non dispone diversamente, devono essere condotti in discariche autorizzate secondo le norme ed i limiti vigenti al momento dell'appalto stesso.